



COMUNE DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 7 del 10.02.2011

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione del regolamento.....	4
Articolo 2. Finalità.....	5
Articolo 3. Classificazione dei rifiuti.....	5
Articolo 4. Definizioni.....	6
Articolo 5. Principi generali e criteri di comportamento.....	9
Articolo 6. Attività di competenza del Comune.....	9
Articolo 7. Attività di competenza dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili.....	10
Articolo 8. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche pericolosi.....	10
Articolo 9. Divieti e criteri di comportamento.....	12
Articolo 10. Ordinanze contingibili ed urgenti.....	13
Articolo 11. Forma di gestione del servizio	13
TITOLO II ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	14
Articolo 12. Condizioni di assimilabilità e criteri di comportamento dei detentori.....	14
Articolo 13. Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani.....	14
TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI.....	14
Articolo 14. Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	14
Articolo 15. Collocazione dei contenitori per i r.u.....	15
Articolo 16. Conferimento nei centri multiraccolta	15
Articolo 17. Organizzazione del servizio di raccolta.....	15
Articolo 18. Modalità di raccolta.....	16
Articolo 19. Organizzazione del trasporto.....	17
TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	18
Articolo 20. Organizzazione generale della raccolta differenziata.....	18
Articolo 21. Centro Multiraccolta.....	18
Articolo 22. Conferimento e raccolta differenziata delle pile esauste e dei farmaci scaduti.....	18
Articolo 23. Conferimento degli scarti organici verdi al fine del recupero in agricoltura.....	19
Articolo 24. Conferimento dei rifiuti ingombranti.....	19
Articolo 25. Conferimento oli minerali esausti e accumulatori auto prodotti da utenze civili.....	19
Articolo 26. Agevolazioni per il conferimento differenziato dei rifiuti.....	19
Articolo 27. Modalità di raccolta delle frazioni differenziate.....	19
TITOLO V GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI.....	22

Articolo 28. Ambito di applicazione e definizioni.....	22
Articolo 29. Criteri informativi per la gestione dei rifiuti di imballaggio.....	23
Articolo 30. Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.....	24
TITOLO VI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	24
Articolo 31. Definizione	24
Articolo 32. Competenze	24
Articolo 33. Frequenza e modalità del servizio.....	24
Articolo 34. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	26
Articolo 35. Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	26
Articolo 36. Rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche e volantinaggio.....	26
Articolo 37. Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie.....	26
Articolo 38. Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche.....	26
Articolo 39. Carico e scarico di merci e materiali.....	27
Articolo 40. Rimozione degli abbandoni.....	27
Articolo 41. Disposizioni diverse.....	27
TITOLO VII SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....	27
Articolo 42. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi.....	27
Articolo 43. Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi.....	28
TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	28
Articolo 44. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.....	28
Articolo 45. Abrogazione del precedente regolamento.....	28
Articolo 46. Osservanza di altre disposizioni	28
Articolo 47. Sanzioni.....	28
Articolo 48. Accertamenti delle infrazioni.....	28
Articolo 49. Processo informativo e comunicativo.....	28
Articolo 50. Efficacia del regolamento.....	28

ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI – CONDIZIONI QUALITATIVE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui all'articolo 4, nell'intero territorio del Comune di Finale Ligure. Esso viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e susseguenti modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 - a) le immissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art. 183, c.1 lettera z) del D.Lgs. 152/2006;
 - b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave,
 - e) le carogne ed ai conseguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola,
 - f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281 nel rispetto della normativa vigente;
 - g) i materiali esplosivi in disuso;
 - h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
 - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
 - l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
 - m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con Decreto del Ministero della Difesa;
 - n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finchè non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

secondo quanto indicato e meglio specificato all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

3. Ove non diversamente specificato nell'articolato, le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano, sia per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed esterni e di quelli ad essi assimilati sia per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria dell'Ambiente e della Popolazione, all'intero Territorio del Comune di Finale Ligure.

Articolo 2. Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.
3. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
4. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Articolo 3. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, così come previsto dal D.lgs. n. 152/06 art. 184, i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani, e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1.1 Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti domestici per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali i giardini, parchi e aree cimiteriali.
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

1.2 Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e/o agroindustriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del D.Lgs. n.152/06;
- c) i rifiuti da lavorazione industriale fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) i rifiuti da attività artigianale;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- m) Il combustibile derivato da rifiuti;
- n) I rifiuti derivati da attività di selezione meccanica di rifiuti solidi urbani

1.3 Sono rifiuti pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D parte quarta del D.lgs. 152/06, sulla base degli allegati G,H,I alla medesima parte quarta.

Articolo 4. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, come previsto dall'art. 183 del D. Lgs n. 152/06, si intende:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del suddetto decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto 152/06;

- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto 152/06;

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/06, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D.Lgs. 152/06;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- 1) il rischio ambientale e sanitario;
- 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
- 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Articolo 5. Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento), costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli,
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori,
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio,
 - d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale,
 - e) devono essere promossi ed attuati, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia,
 - f) deve essere garantito un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale senza eccezione alcuna,
2. Il Comune di Finale Ligure ha il compito di promuovere tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia per via diretta coinvolgendo la popolazione interessata, sia per via indiretta attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali.
3. L'Azienda che svolge il servizio di gestione ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale; essa deve promuovere la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Articolo 6. Attività di competenza del Comune

1. Il Comune di Finale Ligure, attraverso il gestore, con le modalità di cui ai succ. articoli, svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani consistente nelle seguenti attività:
 - a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani non ingombranti,
 - b) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti,
 - c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali pile, batterie, farmaci scaduti, contenitori con etichetta T e/o F, e ogni quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile lo smaltimento insieme al normale ciclo di raccolta dei r.s.u.
 - d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento,
 - e) servizio di raccolta differenziata e smaltimento presso ditte specializzate di carta, plastica, vetro nonché servizio porta a porta per utenze commerciali, quest'ultimo su richiesta e a seguito di eventuali accordi diretti;
 - f) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219,
 - g) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento.
 - h) spazzamento delle strade e delle piazze, dei giardini pubblici e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o aperte al pubblico, eseguito manualmente o con mezzi meccanici;
 - i) svuotamento e pulizia dei cestini porta rifiuti collocati sulle via piazze giardini pubblici spiagge pubbliche ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio;

- l) raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia di strade, piazze e spazi pubblici in genere, degli elementi di arredo urbano, nonché dei punti di conferimento dei rifiuti (postazioni rsu e differenziata ed isole ecologiche);

Articolo 7. Attività di competenza dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili

1. Competono ai produttori dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo articolo 9.

Articolo 8. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche pericolosi

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento stipulando convenzioni con il Comune o direttamente mediante Azienda autorizzata debitamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Ambiente.
2. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo dei rifiuti sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano. Esso a proprie spese dovrà classificare i rifiuti da un punto di vista chimico, fisico e biologico ed i risultati analitici dovranno essere allegati alla predetta dichiarazione da inviare anche alle competenti Autorità Sanitarie. Nel certificato di analisi dovrà essere dichiarata la classificazione del rifiuto secondo quanto indicato nel Catalogo europeo dei rifiuti.
3. I rifiuti speciali ospedalieri provenienti da ospedali, case di cura, case di riposo, ambulatori medici, veterinari, laboratori di analisi, centri di ricerca chimico-biologica ecc, assimilabili ai rifiuti solidi urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi Direttori Sanitari e Responsabili dei laboratori e ambulatori dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti. Il conferimento al servizio di smaltimento deve avvenire in doppio contenitore di cui quello interno deve essere appositamente sigillato e fatto in modo da garantire la pur minima dispersione di liquidi. Gli aghi, le siringhe, e tutti i materiali che possono causare abrasioni o perforazioni devono essere collocati in adatti contenitori. I produttori di tali rifiuti stipuleranno apposite convenzioni di smaltimento con Azienda autorizzata che dovrà dichiarare per via scritta l'impianto dove i rifiuti ospedalieri verranno inviati. I rifiuti sanitari a norma del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 sono così classificati:
 - a) rifiuti sanitari non pericolosi,
 - b) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani,
 - c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo,
 - d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo,
 - e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento,
 - f) rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

Ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti provenienti da strutture sanitarie sono da considerare assimilati agli urbani anche per forme diverse di trattamento per termocombustione:

- a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie,
- b) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti,

- c) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive
- d) altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazione, dei rifiuti di natura biologica, e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque dedicate alla loro cura. Le parti anatomiche e gli animali morti per prove biologiche non sono considerati rifiuti ospedalieri e devono essere inviati ai forni crematori.

4. Sono considerati rifiuti inerti:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi,
- b) gli sfridi di materiali di costruzione,
- c) i materiali ceramici rotti,
- d) i vetri di tutti i tipi,
- e) le rocce ed i materiali litoidi. Tali materiali, ai fini dello smaltimento costituiscono una classe a parte di rifiuti e possono essere smaltiti in discarica o essere utilizzati come materiale di riempimento o di costruzione di piazzali, strade o luoghi simili.

5. Raccolta apparecchiature elettriche ed elettroniche fuoriuso:

Il D.M. 185/07 ha definito i raggruppamenti RAEE per i quali è stato attivato il centro di raccolta comunale ove tutti gli utenti domestici di Finale Ligure potranno conferire i loro rifiuti in maniera completamente gratuita in base alla seguente suddivisione:

- R1 apparecchiature refrigeranti
- R2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, etc.)
- R3 TV e monitor
- R4 PED, CE, ICT, (ferri da stiro, telefonini, frullatori, piccoli elettrodomestici in generale) apparecchi illuminanti
- R5 sorgenti luminose

I rifiuti raccolti sono tutti e solo RAEE provenienti da nuclei domestici.

6. Automobili

Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, debitamente autorizzata. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali della casa costruttrice per la consegna successiva a i centri di demolizione. I centri di raccolta ovvero i concessionari o succursali, rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato nel quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero di un concessionario o titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Registro Automobilistico.

7. Rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti ai sensi di legge presso centri autorizzati. Solo per alcune tipologie di rifiuti pericolosi quali pile e farmaci, il produttore potrà conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

8. Rifiuti cimiteriali

I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale al fine di favorire e razionalizzare il sistema di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Articolo 9. Divieti e criteri di comportamento

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie, utilizzando gli appositi contenitori ubicati nel territorio comunale.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata la immissione di rifiuti sciolti.
4. E' vietato l'abbandono al suolo dei rifiuti.
5. I rifiuti ingombranti alternativamente
 - potranno essere conferiti gratuitamente al centro di raccolta del gestore del servizio ;
 - potranno essere conferiti previo appuntamento presso l'abitazione del richiedente a piano strada;
 - potranno essere fatti ritirare direttamente presso l'utenza domestica a pagamento previo appuntamento sempre con il gestore del servizio.
6. E tassativamente vietato collocare all'esterno dei contenitori dei rifiuti qualsiasi tipologia di materiale anche se esso non rappresenta alcun pericolo igienico sanitario per la collettività.
7. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura.
8. E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
9. I materiali per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero dovranno essere conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo IV del presente regolamento.
10. E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti speciali pericolosi
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti urbani pericolosi.

- d) rifiuti urbani quali i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
 - e) sostanze allo stato liquido;
 - f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
11. E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale compresi gli spazi occupati da pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solidi, semisolidi e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
 12. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc.
 13. In caso di inadempienza, il Comune dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte dei contravventori, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. Il gestore del servizio dovrà comunque garantire la rimozione dei rifiuti abbandonati vicino alle postazioni qualora non vengano identificati i responsabili dell'abbandono.
 14. Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.
 15. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.
 16. E' vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti.
 17. E' vietato spostare rovesciare e danneggiare in qualsiasi modo i cassonetti e i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 10. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate entro tre giorni al Ministero dell'Ambiente, al ministero della Sanità, al Presidente della regione e al gestore del servizio e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Articolo 11. Forma di gestione del servizio

1. Il Comune di Finale Ligure attua il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso apposita azienda autorizzata denominata ai fini del presente regolamento " gestore del Servizio", secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 in forza di convenzione.
2. Il gestore del Servizio dovrà uniformarsi in ogni caso alla normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale che verrà emanata in futuro.
3. Il gestore del Servizio dovrà attuare tutte le iniziative necessarie al rispetto di quanto sopra anche in funzione delle nuove tecnologie.
4. Il gestore del Servizio dovrà essere dotato di una sede e di mezzi adeguati allo svolgimento servizio oggetto del presente regolamento.

TITOLO II ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.

Articolo 12. Condizioni di assimilabilità e criteri di comportamento dei detentori

1. I rifiuti speciali non pericolosi possono essere ritenuti assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo qualora ne possiedano le caratteristiche.
2. L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche e secondo l'elenco allegato al presente regolamento.
3. I detentori di rifiuti speciali assimilati che dimostrino di aver avviato i propri rifiuti al recupero, mediante ditta autorizzata o mediante una convenzione con il gestore del servizio, possono fare richiesta di una riduzione della tariffa (vedi regolamento TIA).
4. I detentori di rifiuti speciali non assimilabili devono gestirli secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Articolo 13. Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani.

1. L'accertamento della natura e della quantità dei rifiuti, qualora richiesto e necessario, può avvenire:
 - a) d'ufficio anche con sopralluogo,
 - b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita su moduli all'uopo predisposti) corredata di quanto necessario a identificare correttamente il rifiuto prodotto e la sua qualità.

TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Articolo 14. Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. La detenzione iniziale dei rifiuti interni (provenienti dalle attività all'interno delle abitazioni) urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti.
2. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti; nel caso di beni durevoli non ingombranti ed imballaggi non contaminati, gli stessi dovranno essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata o depositati secondo le modalità di conferimento presso l'isola ecologica.
3. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
5. Nel deposito dei rifiuti all'interno degli involucri, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
6. E' vietata l'immissione nei cassonetti e/o nei contenitori predisposti per i rifiuti pericolosi, di rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta o del servizio di raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

7. E' vietato il conferimento fuori dall'orario notificato mediante avviso affisso ai cassonetti della raccolta r.u. da determinarsi mediante ordinanza del sindaco.

Articolo 15. Collocazione dei contenitori per i r.u.

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani interni ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati in maniera preferenziale su area pubblica a una distanza dall'utenza servita fino ad un massimo di metri 500 (ove tecnicamente e logisticamente possibile).
2. Gli stessi saranno posti a livello stradale ed in posizione di facile accesso per i mezzi di raccolta onde evitare nelle operazioni relative, dispersioni di materiale e quant'altro che possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio di decoro ambientale.
3. Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone nel centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti o nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che in tale ipotesi valgono le regole dei precedenti articoli 13 e 14.
4. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole, contrassegnate da idonea segnaletica orizzontale, opportunamente allestite ai fini della igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
5. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune Servizio Ambiente motivata richiesta scritta in tal senso. Il Servizio Ambiente, entro 45 giorni verificata la fattibilità tecnica dello spostamento del cassonetto comunicherà al gestore del servizio la nuova posizione e il gestore del servizio provvederà alla ricollocazione del contenitore.
6. E' possibile da parte dell'utenza fare richiesta scritta di inserimento di nuovi contenitori. Il Servizio Ambiente, entro 45 giorni, verificata la fattibilità tecnica –economica comunicherà al gestore del servizio la nuova posizione e il gestore del servizio provvederà alla collocazione del contenitore.
7. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Comune in relazione alle densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
8. Tutti i contenitori collocati nelle zone adibite alla viabilità ordinaria saranno contrassegnati da appositi segnali secondo le norme di sicurezza stradale.

Articolo 16. Conferimento nei centri multiraccolta

1. Sono dislocati sul territorio negli stessi luoghi dove sono presenti i raccoglitori per la raccolta indifferenziata contenitori per la raccolta di plastica, vetro- alluminio, carta, ecc nelle quali dovranno essere conferiti i rifiuti secondo le modalità indicate al titolo seguente sulla raccolta differenziata.

Articolo 17. Organizzazione del servizio di raccolta

1. I servizi inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani competono al Comune, mediante ditta autorizzata e convenzionata, che ne assume a tutti gli effetti la responsabilità gestionale.
2. Il servizio di raccolta è assicurato in tutto il Territorio del Comune secondo la cadenza e le modalità previste dal successivo art. 18 del presente regolamento.

3. La manutenzione e la sostituzione dei contenitori che permettono la raccolta dei R.U. verrà svolta dal gestore del servizio con le seguenti modalità.

a) Manutenzione e sostituzione contenitori R.U.

I cassonetti ed i contenitori per il servizio di raccolta rifiuti urbani vengono giornalmente igienizzati a mezzo insufflazione di sostanze igienizzanti (enzimi, cloro, etc....). con appositi mezzi e personale in concomitanza con ogni svuotamento.

I cassonetti vengono lavati periodicamente e quando ritenuto opportuno.

La sostituzione interesserà tutti i cassonetti danneggiati e comunque per quei contenitori che non garantissero la tenuta stagna dei liquami, dopo valutazione degli servizio ambiente o del gestore del servizio. I cassonetti dovranno essere dotati di strisce catarinfrangenti ed eventuale segnaletica di legge.

b) Manutenzione ordinaria e straordinaria isole ecologiche

La manutenzione ordinaria delle isole ecologiche riguarda la pulizia interna con cadenza almeno mensile in estate e bimestrale in inverno ed è ad opera del gestore del servizio anche mediante ditta specializzata.

Il gestore provvede inoltre alla pulizia esterna giornaliera dello spazio al di sopra e in prossimità dell'isola ecologica stessa.

Sempre ad opera del gestore, due volte all'anno di norma durante il mese di aprile e durante il mese di ottobre o nei periodo indicati dall'ufficio tecnico, dovranno essere eseguite tutte le necessarie operazioni di controllo e verifica del corretto funzionamento di tutte le parti costituenti l'isola ecologia onde evitare un loro rapido deterioramento.

La manutenzione straordinaria delle isole ecologiche è a carico diretto del comune e comprende la riparazione e sostituzione di qualsiasi apparecchiatura e dispositivo elettromeccanico e delle parti esterne in caso di necessità.

c) Manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia cestini gettacarta e per la raccolta differenziata

Il Gestore del servizio ha l'onere della manutenzione ordinaria dei cestini gettacarta e per la raccolta differenziata (pitturazione, sostituzione coperchi esclusa fornitura, ripristino secchi interni, sostituzione viti).

La Società ha l'onere della pulizia annuale (nel mese di aprile) mediante idropulitrice di tutti i cestini gettacarte e per la raccolta differenziata (in particolare quelli in pietra).

Se il cestino gettacarta non fosse riparabile sarà rimosso per la sostituzione previa comunicazione al Comune che dovrà provvedere alla fornitura. Si provvederà, quando possibile, al recupero delle parti riutilizzabili.

Sono a carico del gestore del servizio la sostituzione delle parti di ricambio per la manutenzione ordinaria. Nel periodo di maggior affluenza turistica il gestore del servizio provvederà concordando con l'ufficio tecnico comunale alla sistemazione di cestini monouso porta rifiuti nelle vie maggiormente frequentate.

Articolo 18. Modalità di raccolta

La raccolta dei rifiuti indifferenziati così come la raccolta dei rifiuti differenziati avviene per mezzo di compattatori e mezzi di raccolta differenti a seconda della diversa tipologia di rifiuto e delle condizioni logistiche delle postazioni e delle strade. Le diverse postazioni di raccolta dei rifiuti potranno e dovranno essere potenziate o ridotte nelle loro capacità a seconda dell'aumento o della diminuzione del carico abitativo di competenza della singola postazione con accordo tra il gestore del servizio e gli Uffici comunali competenti.

Anche la frequenza del servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato sotto specificata, potrà subire variazioni momentanee o definitive successivamente a sopraggiunte esigenze di servizio mantenendo di massima la frequenza sotto indicata:

Zona	Periodo estivo 15/06 – 15/09	Periodo invernale
Finalmarina	Raccolta mattutina + raccolta pomeridiana	Tutti i giorni (quando è chiusa discarica solo via Torino, via Concezione, via S.Pietro)
Finalpia	Raccolta mattutina + raccolta pomeridiana	Tutti i giorni (quando è chiusa discarica solo via L.Sciusa, via Calvisio)
Finalborgo	Raccolta mattutina + raccolta pomeridiana	Tutti i giorni (quando è chiusa discarica solo porta Testa, Porta Reale, Via Dante e via Brunenghi)
Varigotti	Raccolta mattutina + raccolta pomeridiana	Tutti i giorni (quando è chiusa discarica solo lungo l'Aurelia)
Restanti zone comprese nel centro urbano	Tutti i giorni	Tutti i giorni escluso giorni di chiusura discarica
Frazioni	Tutti i giorni	Almeno 3 volte la settimana

Articolo 19. Organizzazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche devono assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.
2. Gli automezzi di servizio devono ottemperare alle norme per la circolazione stradale e dovranno svolgere l'attività in modo da, ridurre al minimo gli intralci ed evitare di dare fastidio al traffico e disagio agli utenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 20. Organizzazione generale della raccolta differenziata

1. E' istituita in tutto il territorio del Comune di Finale Ligure la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto legislativo 152/06.
2. La raccolta differenziata è articolata nell'intero territorio comunale almeno per le seguenti tipologie di rifiuti: plastica, carta e cartone, vetro-lattine in alluminio, legno e materiale proveniente dalla manutenzione del verde, metalli e rottami ferrosi, elettrodomestici, rifiuti ingombranti, pile, medicinali scaduti, oli minerali esausti, accumulatori al piombo.
3. Il gestore del servizio dovrà ottimizzare le modalità di raccolta in modo da agevolare il raggiungimento delle quantità di differenziata previste dalla normativa vigente nazionale, regionale, provinciale (piano dei rifiuti) e potrà attivare nuove forme di raccolta differenziata pubblicizzandone le modalità.

Gli obiettivi relativi al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata sono quelli attualmente indicati dalla L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Tali valori potranno subire variazioni in base a nuove disposizioni di legge.

Articolo 21. Centro Multiraccolta

1. Il Comune di Finale Ligure tramite il gestore del servizio attiva sul territorio un apposito centro di raccolta differenziata finalizzato al conferimento dei rifiuti che per qualità, quantità e ingombro non possono essere smaltiti attraverso l'uso dei contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio Comunale.
2. L'utente potrà conferire direttamente alcune tipologie di rifiuti per le quali non è consentito il conferimento nei contenitori stradali quali ingombranti (materassi, mobilia, materassi, etc), materiale ferroso, RAEE.
3. E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le regole indicate nell'apposito cartello all'ingresso del centro di multiraccolta e di rispettare gli orari di apertura e chiusura del centro.

Articolo 22. Conferimento e raccolta differenziata delle pile esauste e dei farmaci scaduti

1. I farmaci devono essere conferiti dagli utenti presso i contenitori posizionati all'interno delle farmacie e delle strutture sanitarie, le pile possono essere depositate nei contenitori posizionati nelle attività che le commerciano o nei cinque contenitori esterni dislocati nel territorio Il gestore del servizio provvederà al ritiro di tali rifiuti con cadenza programmata.
2. I negozi e le attività che vendono le pile devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico, appositi raccoglitori forniti dal gestore del servizio.
3. Le farmacie dovranno collocare all'interno appositi contenitori forniti anch'essi dal gestore del servizio per il conferimento dei farmaci scaduti.
4. Il concessionario provvede alla raccolta ed al trasporto degli ex R.U.P. (pile e medicinali scaduti) nonché allo stoccaggio provvisorio. Lo stoccaggio provvisorio avviene in appositi contenitori, mantenuti in perfetta efficienza, dotati di appositi cartelli identificativi.
5. Il servizio viene garantito tramite la fornitura ed il posizionamento sul territorio di almeno 25 contenitori e comunque in numero sufficiente per garantire il servizio su tutto il territorio.

Articolo 23. Conferimento degli scarti organici verdi al fine del recupero in agricoltura

Al fine di diminuire i rifiuti da inviare allo smaltimento definitivo in discarica, per rispettare la salvaguardia delle risorse naturali e per economizzare i costi di smaltimento è istituita la raccolta differenziata degli scarti organici provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato con le seguenti modalità:

- posizionamento di contenitori stradali dedicati
- conferimento presso il centro di raccolta multimateriale
- intervento domiciliare a pagamento su prenotazione

Articolo 24. Conferimento dei rifiuti ingombranti

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

- Ritiro gratuito, previo appuntamento, sul suolo pubblico presso il civico dell'utente. (Quantitativo massimo ritirabile tre "pezzi")
- Su richiesta dell'utente, servizio a domicilio a pagamento, da attivarsi tramite prenotazione (per quantitativi superiori a tre pezzi).
- Conferimento libero e gratuito da parte degli utenti presso il centro di raccolta comunale.

Per quanto concerne l'abbandono di ingombranti sul territorio comunale è attivo un servizio giornaliero che garantisce la copertura totale del territorio con frequenza settimanale, finalizzato alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle vicinanze delle postazioni.

Si ribadisce che è fatto comunque divieto di abbandonare qualsiasi rifiuto all'interno o in prossimità delle postazioni di conferimento dell'indifferenziata o della raccolta differenziata al di fuori dei contenitori e con le modalità indicate all'interno del presente regolamento.

Articolo 25. Conferimento oli minerali esausti e accumulatori auto prodotti da utenze civili

E' obbligatorio, da parte delle utenze non professionali, il conferimento degli oli minerali esausti e degli accumulatori auto presso le rivendite.

E' istituito il servizio di raccolta degli oli alimentari esausti, provenienti unicamente da utenze domestiche, tramite il posizionamento sul territorio di cisterne stradali dedicate e la consegna su richiesta di taniche individuali per lo stoccaggio a casa.

Articolo 26. Agevolazioni per il conferimento differenziato dei rifiuti

Per l'utenza domestica, è stabilita, con apposito atto di giunta, una riduzione della parte variabile della tariffa igiene ambientale, per l'attività di compostaggio domestico (vedi regolamento TIA).

Articolo 27. Modalità di raccolta delle frazioni differenziate

Il gestore del servizio organizza il servizio di raccolta per il successivo smaltimento presso operatori specializzati per ogni frazione con le seguenti modalità:

1. Raccolta differenziata carta e cartone

La raccolta differenziata di carta e cartone si svolge con le seguenti modalità:

- a) svuotamento di "campane" per la raccolta differenziata monomateriale.
- b) svuotamento di cassonetti stradali per la raccolta differenziata monomateriale.

c) Servizio "porta a porta" effettuato da ditta specializzata o dal gestore presso tutte le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa e che depositano entro gli orari prestabiliti il materiale davanti alla propria entrata.

E' consentito inoltre il conferimento di grosse quantità di carta e cartone nella stazione di compattamento presso i magazzini della Gestore del servizio con le modalità previste dal regolamento del centro di raccolta vigente.

2. Raccolta differenziata vetro

La raccolta differenziata del vetro si svolge con le seguenti modalità:

- a) Svuotamento di "campane" e cassonetti da 240 lt o da 360 lt. per la raccolta differenziata monomateriale.
- b) Servizio "porta a porta" effettuato almeno 3 volte alla settimana da ditta specializzata o dal concessionario presso tutte le attività commerciali ed i pubblici esercizi che si dovranno dotare di apposito contenitore. I contenitori, la cui pulizia e manutenzione è a carico degli utenti stessi, dovranno essere mantenuti all'interno dei locali dell'esercizio commerciale.

E' consentito inoltre il conferimento di grosse quantità di vetro in idoneo cassone scarrabile presso il centro di raccolta del Concessionario del servizio con le modalità previste dal regolamento del centro di raccolta vigente.

3. Raccolta differenziata plastica

La raccolta differenziata della plastica si svolge con le seguenti modalità:

- a) svuotamento settimanale di contenitori stradali da 1000 lt. o da 240 lt. per la raccolta differenziata monomateriale della plastica.
- b) Conferimento di materiale in idonea stazione di compattamento presso il centro di raccolta del Concessionario del servizio con le modalità previste dal regolamento del centro di raccolta vigente.

4. Raccolta differenziata pile esauste e farmaci scaduti

La raccolta differenziata avviene con le modalità previste dall'art.25.

5. Raccolta differenziata legno

Il servizio viene svolto come per i rifiuti ingombranti con le seguenti modalità:

- Su richiesta dell'utente. Servizio a domicilio, a pagamento, da attivarsi tramite prenotazione e corresponsione del corrispettivo.
- Ritiro gratuito, previo appuntamento, sul suolo pubblico presso il civico dell'utente. (Quantitativo massimo ritirabile tre "pezzi")

E' consentito altresì il conferimento libero e gratuito da parte degli utenti presso la sede del Concessionario.

6. Raccolta differenziata materiali ferrosi

Il servizio viene svolto come per i rifiuti ingombranti con le seguenti modalità:

- Su richiesta dell'utente. Servizio a domicilio, a pagamento, da attivarsi tramite prenotazione e corresponsione del corrispettivo.
- Ritiro gratuito, previo appuntamento, sul suolo pubblico presso il civico dell'utente. (Quantitativo massimo ritirabile tre "pezzi")

E' consentito altresì il conferimento libero e gratuito da parte degli utenti presso la sede del Concessionario.

7. Raccolta differenziata materiale contenente clorofluorocarburi

Il servizio viene svolto come per i rifiuti ingombranti con le seguenti modalità:

- Su richiesta dell'utente. Servizio a domicilio, a pagamento, da attivarsi tramite prenotazione e corresponsione del corrispettivo.
- Ritiro gratuito, previo appuntamento, sul suolo pubblico presso il civico dell'utente. (Quantitativo massimo ritirabile tre "pezzi")

E' consentito altresì il conferimento libero e gratuito da parte degli utenti presso la sede del Concessionario.

8. Raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili provenienti da attività di potatura, sfalcio, pulizia di aree verdi, pubbliche e private

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

- Raccolta previa richiesta scritta dell'ufficio interessato, di rifiuti provenienti dalle attività di giardinaggio svolte dal servizio giardini del Comune di Finale Ligure.
- Su richiesta dell'utente. Servizio a domicilio, a pagamento, da attivarsi tramite prenotazione e corresponsione del corrispettivo.
- Conferimento libero e gratuito da parte degli utenti presso la sede del Concessionario.

9. Raccolta differenziata di rifiuti cimiteriali

Il servizio ha per oggetto il ritiro e smaltimento di rifiuti cimiteriali individuati dall'art.184 comma 2 lettera F del Dlgs. n°152/06, provenienti da esumazioni e da estumulazioni.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili e prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale al fine di favorire e razionalizzare il sistema di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati.

Nel caso di avvio a discarica, con o senza preventivo trattamento di taglio e triturazione dei rifiuti, assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura e i resti di indumenti, imbottiture e similari devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

10. Raccolta differenziata della frazione umida (scarti organici)

Viene effettuato, da parte del Gestore del Servizio, durante lo svolgimento di alcune manifestazioni, il ritiro ed il conferimento presso un centro di trasformazione del rifiuto organico derivante dalle mense e cucine.

Dovrà essere gradualmente istituito sul territorio comunale un servizio di raccolta della frazione umida, che verrà disciplinato da apposita delibera della Giunta Comunale, sulla scorta di un idoneo progetto elaborato dal soggetto gestore del servizio.

11. Raccolta porta a porta

Sulla base di uno studio di fattibilità tecnica ed economica, elaborato dal soggetto gestore, verrà organizzato un servizio di raccolta "porta a porta" di tutte le tipologie di rifiuti, con successiva e graduale eliminazione delle postazioni di raccolta presenti nel territorio comunale.

Sono demandati alla Giunta Comunale gli indirizzi per l'organizzazione del servizio, tenuto conto del Piano Finanziario relativo alla Tariffa Integrata Ambientale annualmente approvato dal Consiglio Comunale.

Le norme del presente Regolamento in contrasto con le disposizioni che disciplinano il servizio di raccolta "porta a porta", approvate con deliberazione della Giunta Comunale, si intendono tacitamente abrogate per gli ambiti interessati.

TITOLO V GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Articolo 28. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente titolo disciplina le misure necessarie ad ottimizzare a livello comunale le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, così come previsto dall'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006, sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva CE 94/62 e s.m.i..
2. La disciplina di cui al comma precedente riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi nel mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intendono:

1. Imballaggio: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, e a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo,
2. Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
3. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

4. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli, per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per il trasporto stradale, ferroviari, marittimi ed aerei;
5. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/06 esclusi i residui della produzione;
6. gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del D.Lgs 152/06;
7. prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti delle quantità e delle nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, della utilizzazione e della gestione post-consumo;
8. riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti, o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso, tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
9. riciclaggio: trattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione di energia,
 - a) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le operazioni finalizzate alla riduzione degli imballaggi nei rifiuti;
 - b) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti, ed i distributori, le pubbliche amministrazioni, e gli organismi di diritto pubblico;
 - c) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi;
 - d) distributori: commercianti ed i distributori;
 - e) utilizzatori: gli addetti al riempimento e gli utenti;
10. accordo volontario: accordo volontario concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti, e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art 220 del D Lgs.152/2006.

Per le altre definizioni si rimanda all'art. 218 del Testo Unico dell'Ambiente.

Articolo 29. Criteri informativi per la gestione dei rifiuti di imballaggio

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve uniformarsi ai seguenti principi generali:
 - a) incentivazione di forme di prevenzione alla fonte di quantità e pericolosità degli imballaggi;
 - b) responsabilizzazione degli operatori economici;
 - c) incentivazione e promozione del riutilizzo, riciclaggio, e delle altre forme di recupero al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggio avviati allo smaltimento finale;
 - d) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori economici;
 - e) informazione degli utenti degli imballaggi, in particolare dei consumatori;
 - f) favorire la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio;
 - g) garantire la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, utilizzando le strutture di cui al Titolo precedente, al fine di realizzare un altro grado di riciclaggio e evitare problemi di ordine sanitario e di sicurezza;

2. In conformità alle direttive Europee sono adottate le misure tecniche che risultano necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

Articolo 30. Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. In base al programma generale per la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio e per il riutilizzo e il riciclaggio degli imballaggi di cui all'articolo precedente il Comune promuove tutte quelle iniziative ed attività finalizzate alla loro diminuzione nei rifiuti ed alla raccolta differenziata secondo rigidi criteri di economicità aziendale, mediante accordi volontari con gli operatori del settore, singoli o associati.

TITOLO VI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 31. Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e canali, sugli arenili.

Articolo 32. Competenze

I servizi inerenti la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nel precedente punto sono gestiti dal gestore del servizio così come individuato nel regolamento o altre ditte appositamente incaricate dallo stesso, nelle aree di seguito indicate e secondo la cartografia allegata al presente regolamento:

- a) le strade e le piazze,
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico,
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- d) aree a verde pubblico non recintate
- e) arenili liberi.

Il servizio potrà essere espletato su tutte le altre strade e aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.

Articolo 33. Frequenza e modalità del servizio

1. Pulizia manuale e/o meccanizzata del suolo pubblico, privato ad uso pubblico, parchi, giardini e svuotamento dei cestini gettacarta.

Il servizio di spazzamento manuale e raccolta cestini gettacarta monouso sono svolti giornalmente dagli operatori ecologici attrezzati di mezzi per il trasporto dotati di vasca di raccolta, sistema volta-cassonetti, porta scopa e paletta, nel periodo invernale è previsto soltanto uno svuotamento giornaliero mentre nel periodo estivo un secondo turno è previsto nei centri di maggior affluenza turistica.

Il servizio di spazzamento è effettuato anche attraverso l'utilizzo di spazzatrici meccaniche.

La pulizia del territorio dovrà rispettare il Piano di Spazzamento vigente. Al fine di una sua più efficace applicazione, l'Amministrazione comunale potrà prevedere l'applicazione di divieti di sosta fissi programmati.

Lo spazzamento del territorio comunale dovrà essere eseguito dal Gestore del Servizio con la frequenza stabilita dal Piano di spazzamento manuale e/o meccanizzato del suolo pubblico e del suolo privato ad uso pubblico redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il suddetto piano di spazzamento dovrà essere approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

I giardini pubblici (esclusa superficie recintata) dovranno essere ripuliti da parte del gestore da eventuali rifiuti settimanalmente nel periodo invernale e due volte la settimana nel periodo estivo (dal 01/06 al 30/09) o su segnalazione scritta da parte dell'UTC e comunque quanto ritenuto necessario.

Il servizio dovrà prevedere anche la pulizia mensile (e in ogni modo ogni volta che se ne renda necessario) delle fontanelle e vasche pubbliche con attrezzatura ad idrogetto.

Sul territorio sono posizionati cestini gettacarta di varie tipologie tutti muniti di idonei sacchetti di plastica per velocizzarne lo svuotamento e garantirne l'igiene.

2. Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato, fiere e manifestazioni.

1. I venditori ambulanti devono curare la pulizia e il decoro degli spazi loro assegnati.
2. Al termine del mercato, della fiera o della manifestazione, prima di allontanarsi dalla postazione loro assegnata i venditori devono provvedere affinché lo stesso rimanga libero da immondizie o rifiuti di qualsiasi natura.
3. Durante lo svolgimento del mercato i venditori non devono gettare rifiuti o sotto il proprio banco o nell'area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo derivante dall'attività in modo ordinato nei contenitori e/o negli spazi appositamente adibiti.
4. Alla fine dell'attività del mercato il gestore del servizio provvederà tempestivamente alla raccolta e trasporto nei luoghi di trattamento e smaltimento finale.

3. Manifestazioni diverse

Durante l'anno sono organizzate dal Comune di Finale Ligure alcune manifestazioni che sono supportate da vaste aree mercatali mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio turismo il gestore organizza la pulizia delle aree.

Il numero del personale e dei mezzi impiegati per la pulizia delle aree in cui si svolgono le manifestazioni è oggetto della convenzione del gestore.

4. Pulizia arenili liberi

Fermo restando che è a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari l'obbligo della pulizia dell'arenile avuto in concessione, il gestore del servizio organizza il servizio di pulizia arenili liberi nel periodo estivo (dal 01/06 al 30/09) e nei periodi di massimo afflusso turistico (Natale, Pasqua ect...) secondo le seguenti modalità:

- fornitura e posizionamento in misura adeguata di trespoli e idonei sacchi per la raccolta degli R.S.U..
- svuotamento giornaliero dalle 20.⁰⁰ alle 22.⁰⁰ degli stessi ed eventuale sostituzione dei sacchi.
- Pulizia giornaliera 7 giorni su 7 dalle ore 06.⁰⁰ alle 09.⁰⁰ e rastrellatura due volte la settimana (lunedì e venerdì).

- Altri interventi straordinari sono da concordare di volta in volta con il Comune.

Durante il restante periodo dell'anno dovrà essere effettuata almeno una pulizia quindicinale per eliminare rifiuti grossolani (canne, tronchi, gomme, elettrodomestici, bottiglie, cartacce, carogne, ecc...) a parte particolari eventi meteo marini (es. eccezionali mareggiate) e inquinanti (es. petrolio, chimici).

Articolo 34. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I titolari di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni su aree pubbliche e/o utilizzano aree, spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i ristoranti, gli esercizi ricettivi, le gelaterie e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, in maniera autonoma ed indipendente dal normale servizio di spazzamento e di svuotamento dei cestini gettacarta.
2. Analogo obbligo vale per i titolari di esercizi di vicinato le cui aree esterne, anche se non in concessione, risultino imbrattate dai residui o dagli involucri delle merce vendute.
3. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Articolo 35. Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

Articolo 36. Rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche e volantinaggio

1. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro Cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare feste, sagre, corse sportive o altro su strade piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente il programma delle iniziative ed a richiedere le eventuali autorizzazioni del caso, indicando le aree che si intende impegnare ed utilizzare. Alla fine della manifestazione i responsabili dovranno provvedere direttamente, o in accordo con l'Ufficio competente, a ripulire le zone dove si è svolta l'attività.
2. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 37. Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

1. Il Comune assicura il buon funzionamento dei pozzetti stradali intervenendo in caso di necessità tramite il gestore del servizio.
2. Il gestore del servizio provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.
3. E' fatto assoluto divieto introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo 38. Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

Coloro che conducono cani su strade od altre aree soggette comunque soggette ad uso pubblico sono tenuti a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli animali, rimuoverle, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei cassonetti per rifiuti solidi urbani.

Articolo 39. Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve prevedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 40. Rimozione degli abbandoni

Ove avvengano abbandoni o il deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il Corpo di Polizia Municipale, in collaborazione con il gestore del servizio o dei Tecnici del 3° Settore, provvederà ad accertare l'infrazione e ad identificare il responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Dirigente del Settore competente, allorché sussistano motivi di carattere igienico sanitario, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e diriaspetto necessari, a spese di tali soggetti, salvo le altre sanzioni di legge.

Articolo 41. Disposizioni diverse

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultano sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Qualora vengano installati ponteggi dovrà essere predisposto un telo in PEAD o similare di protezione sotto ai ponti; l'arredo urbano presente nelle vicinanze dovrà essere fasciato e protetto con appositi teli al fine di prevenire ogni possibile danno derivante dalle lavorazioni di cantiere. Al termine dei lavori, quanto in precedenza montato in accordo con l'ufficio tecnico comunale, dovrà essere rimosso al fine di ripristinare la situazione antecedente.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal servizio di igiene urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Ufficio Ambiente oppure prescritte nel regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica.

TITOLO VII SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Articolo 42. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi sono tenuti a provvedere a propria cura e spesa ad un adeguato e distinto smaltimento di tali rifiuti nell'osservanza delle norme vigenti.

E', in particolare, vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani.

Articolo 43. Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi

Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi deve avvenire con l'adozione delle cautele necessarie ad evitare pregiudizi alla salute pubblica e nel massimo rispetto dei principi ambientali.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in oggetto devono essere effettuati dai soggetti autorizzati e secondo le prescrizioni di legge.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti tossico nocivi di accertare, preventivamente al conferimento che le Imprese di cui intendono avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalle competenti autorità

Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto indicato nella vigente normativa riferita al Decreto legislativo n. 152/06 e susseguenti modifiche, integrazioni e Decreti attuativi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 44. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, la cui gestione è assegnata al gestore del servizio, il Comune istituisce apposita tariffa.

L'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento al quale si rimanda per qualsiasi considerazione in merito.

Articolo 45. Abrogazione del precedente regolamento

Con l'approvazione e la successiva efficacia del presente regolamento si intende interamente abrogato il precedente.

Articolo 46. Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi in vigore.

Articolo 47. Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave e diverso reato la violazione delle norme al presente regolamento a norma dell'art. 7-bis del Testo Unico 267 del 2000 è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 500 €.

Articolo 48. Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nonché gli altri agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Articolo 49. Processo informativo e comunicativo

Allo scopo di una diretta partecipazione della Popolazione per la diminuzione dei rifiuti ed un migliore andamento del servizio il Comune. si impegna a promuovere iniziative e attività di informazione per via diretta od utilizzando strutture specialistiche nella comunicazione ambientale.

Articolo 50. Efficacia del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazione di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CONDIZIONI QUALITATIVE

Abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane;
- Cassette, pallets;
- Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti della paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria; e della pastificazione, partite di alimentari deteriorate anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere(erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su mezzi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
- Accessori per l'informatica.
- Residui della grigliatura primaria e dissabbiatura presso gli impianti di sollevamento Loc. Caprazoppa per il convogliamento dei reflui al depuratore consortile di Savona e dei residui provenienti dall'impianto di fitodepurazione in loc. Olle.